



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2020

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN ZONA ROSSA GIOVEDI' 24 e GIOVEDI' 31 DICEMBRE 2020 - SETTORI ALIMENTARE, AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO NEL RISPETTO DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 E DEGLI ALLEGATI 23 E 24 DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020**

### IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020; VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale n° 216 del 12 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

Visto il punto a4 del dispositivo della DGR 216/2020 il quale dispone che le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 possano continuare la loro attività purchè in presenza di un apposito piano adottato dai sindaci che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree

pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Visto il Decreto - Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato su [GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020](#);

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Considerato che giovedì 24 e 31 dicembre 2020 in tutto il Paese varranno le limitazioni previste dalla zona rossa ;

Visti gli allegati N. 23 e N. 24 del DPCM 3 dicembre 2020 ove sono esplicitati le categorie merceologiche consentite in occasione dei mercati in zona rossa:

- *vendita di prodotti alimentari;*
- *vendita di piante, fiori, prodotti agricoli*
- *vendita abbigliamento per bambini*

Richiamate le misure attuative anti Covid-19 in occasione del mercato settimanale ed in particolare l'istituzione di:

- 1) area perimetrata con varchi di accesso in entrata e in uscita;
- 2) sorveglianza pubblica da parte di un operatore messo a disposizione dall'amministrazione comunale che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
- 3) sorveglianza dei varchi di accesso a cura di due addetti messi a disposizione dall'associazione di volontariato AUSER;
- 3) obbligo di applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
- 4) gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nell'area mercatale sono responsabili dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani.

Rilevato che per le limitazioni imposte dalla zona rossa si è individuata in Piazza Garibaldi a Sogliano al Rubicone l'area idonea ad ospitare temporaneamente il mercato dei soli banchi alimentari, trattandosi di area pubblica di dimensioni ridotte e facilmente perimetrabili mediante il posizionamento di transenne e simili, in grado di garantire le necessarie condizioni di sicurezza prescritte dalla Regione Emilia - Romagna a tutela dell'incolumità pubblica;

Ritenuto, quindi, di autorizzare, in attuazione e nel rispetto di quanto prescritto dal DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 e degli allegati 23 e 24 del DPCM 3 dicembre 2020, lo svolgimento del mercato settimanale di giovedì 24 e 31 dicembre 2020 in Piazza Garibaldi nel rispetto del vigente Piano di Sicurezza;

Richiamato l'art.50, comma 4 del D.Lgs.267/00;

Visto il vigente Regolamento Comunale del Commercio in area pubblica in occasione delle fiere, del mercato settimanale e delle manifestazioni temporanee;

### **ORDINA**

per giovedì 24 e 31 dicembre 2020 giornate definite come “zona rossa” dal decreto legge 18/12/2020 n. 172 lo svolgimento del mercato settimanale per il settore merceologico alimentare e per quanto attiene il settore non alimentare è consentita esclusivamente la vendita di prodotti di abbigliamento per bambini, vendita di fiori, piante e prodotti agricoli in Piazza Garibaldi;

### **ORDINA**

- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Progettazione del Comune di provvedere, mediante il posizionamento delle strutture che riterrà più idonee, a perimetrare l'area mercatale, al fine di consentire l'accesso alla Piazza Garibaldi solo dagli ingressi autorizzati;
- al Comandante della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare di accertare, mediante il proprio personale, che, nelle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 2020 nell'area mercatale di Piazza Garibaldi, siano rispettate le prescrizioni in ordine agli ingressi ed alle uscite, affinché siano evitati assembramenti di persone e sia garantito un flusso ordinato ed in numero contingentato di clienti;
- a tutti gli ambulanti titolari di posteggio decennale e/o spuntisti del settore alimentare che interverranno al mercato di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2020 di garantire il rispetto delle misure di sicurezza individuate nel Piano di Sicurezza;

### **DEMANDA**

Ai Responsabili dei Servizi competenti l'esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena,
- Ai Carabinieri,
- Alla Polizia Locale Unione Rubicone e Mare
- Alle Associazioni di categoria

Sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Internet istituzionale del Comune;

### **AVVERTE**

- che sono temporaneamente inefficaci tutte le ordinanze e disposizioni in contrasto con la presente;
- che l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del Codice Penale;
- che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia - Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

Li, 22/12/2020

IL SINDACO  
SABATTINI QUINTINO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)